

GARA 19/318 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del  
Comune di Lizzano in Belvedere (BO) - Periodo 31.12.2019 - 31.12.2022

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(da inserire nella busta "offerta tecnica")

**CIG 8076850B76**

**Oggetto:** Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 6** – Tutela legale

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

### DICHIARA

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

**N.B.** All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 ( zero).

### Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali <u>per sinistro e per anno</u> art. 4.1	Punteggio
Base di gara	€ 30.000,00 per sinistro e 150.000,00 per anno	0
Variante A	€ 50.000,00 per sinistro e 200.000,00 per anno	8
Variante B	€ 75.000,00 per sinistro e 250.000,00 per anno	14
Variante C	€ 100.000,00 per sinistro e illimitato per anno	20

Variante n. 2		
Opzioni	Art. 2.2 Prestazioni garantite punto 3)	Punteggio
Base di gara	<p>Spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.</p> <p><u>Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario, nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio.</u></p>	0
Variante A	<p>Spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.</p> <p><u>Per tutti i casi di cui al presente punto 3), nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile, la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio</u></p>	15

Variante n. 3								
Opzioni	Art. 2.7 Regolazione del premio	Punteggio						
Base di gara	<p>Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato, per ogni annualità, in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda/allegato di polizza ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base al consuntivo degli elementi variabili presi a riferimento per il conteggio, alla data di scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la regolazione.</p> <p>A tale proposito si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.</li> <li>Ai fini del conteggio del premio definitivo, le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione vengono dovute e devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.</li> <li>La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.</li> </ul> <p>Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.</p> <p><b>Scheda di polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo</b></p> <p>Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).</p> <p>Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":</p> <table border="1"> <tr> <th>Retribuzioni lorde annue (euro)</th><th>Tasso lordo pro mille</th><th>Premio lordo (euro)</th></tr> <tr> <td>€ 560.000,00</td><td></td><td></td></tr> </table>	Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)	€ 560.000,00			0
Retribuzioni lorde annue (euro)	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)						
€ 560.000,00								
Variante A	<p>Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.</p> <p><u>Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo</u></p>	10						

Modello Offerta - Tecnica      Lotto 6 Tutela Legale

	assicurativo annuo o della minor durata del contratto. <b>Scheda di Polizza - Elementi per il conteggio del premio annuo lordo</b> Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è definito convenzionalmente in misura fissa calcolato sulla base del dato di retribuzioni lorde annue erogate di seguito indicato e non è pertanto soggetto a regolazione.			
	<b>Retribuzioni lorde annue (euro)</b>	<b>Tasso lordo pro mille</b>	<b>Premio lordo (euro)</b>	
	€ 560.000,00			

Variante n. 4		
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia - Punto a) validità	Punteggio
Base di gara	La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto</b> , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.	0
Variante A	La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 7 (sette) anni prima della data di effetto del presente contratto</b> , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso	5
Variante B	La copertura assicurativa vale: a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti <b>non oltre 10 (dieci) anni prima della data di effetto del presente contratto</b> , con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.	10

Variante n. 5		
Opzioni	Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia – Punto b) validità postuma	Punteggio
Base di gara	La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 5 (cinque) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b> , fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.	0
Variante A	La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 7 (sette) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b> , fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza	5
Variante B	La copertura assicurativa vale: b. per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza <b>entro 10 (dieci) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza</b> , fatta eccezione per i	10

	dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente polizza.	
--	--	--

Variante n. 6		
Opzioni	Art. 3.4 Anticipo indennizzi	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 7.500,00	3
Variante B	€ 10.000,00	5

Data .....

Firma

.....

**N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica**

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_